



N. 2459/97 Reg. Sent.

N. 2975 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 96

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, prima sezione interna,
composto dai Signori Magistrati:

Dott. Filippo Delfa	Presidente
Dott. Italo Vitellio	Consigliere
Avv. Giampiero Lo Presti	Referendario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2975/96 R.G. proposto da *****

***** , quale titolare dell'omonima impresa,
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cicero,
presso lo studio del quale è elettivamente
domiciliato in Catania, largo Aquileia 9,

CONTRO

il Comune di ***** , in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano
ed elettivamente domiciliato in Catania, via Padova
41, presso lo studio dell'avv. Silvano Martella

E NEI CONFRONTI DI

***** s.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario

REG. TO AL N. 2812 N. 13 GEN. 1998

6

Fiaccavento ed elettivamente domiciliato in Catania,
via Pasubio 30, presso lo studio dell'avv. Luigi
Pettinato,

PER L'ANNULLAMENTO

del verbale di gara del 18.6.1996 avente ad oggetto
"Pubblico incanto per l'appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria dell'istituto S. Domenico
Savio", limitatamente all'esclusione della
ricorrente ed all'aggiudicazione in favore
dell'impresa controinteressata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune
intimato e della società controinteressata;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla Pubblica udienza del giorno
8 ottobre 1997, il Referendario Avv. Giampiero Lo
Presti;

Uditi altresì l'Avv. Giuseppe Cicero per la parte
ricorrente e l'avv. Fabrizio Tigano, in sostituzione
dell'avv. Aldo Tigano, per il Comune di ***** ;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:

FATTO

Con deliberazione n. 632 dell'8 febbraio 1996 la
Giunta Municipale del Comune di ***** approvava il

progetto dei lavori indicato in epigrafe e ne disponeva l'appalto mediante pubblico incanto. Veniva quindi pubblicato il bando di gara che, in ordine al criterio di aggiudicazione, richiama quello di cui all'art. 14 comma 2° della legge reg. 8.1.1996 n. 4. In sede di svolgimento della procedura, invece, poichè nelle more era entrata in vigore la legge regionale n. 22 del 6.4.1996, la Commissione procedeva all'aggiudicazione della gara alla stregua del diverso criterio introdotto da quest'ultima legge all'art. 1.

In particolare, applicando il criterio - richiamato da questa norma - previsto dalla normativa statale in materia di offerte anomale (art. 21 comma 1 bis della legge 109/94), veniva esclusa dalla gara l'impresa ricorrente in quanto aveva proposto un'offerta che superava di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse e la gara veniva aggiudicata all'impresa oggi controinteressata.

La ricorrente impugna simile determinazione della Commissione di gara, sostenendone l'illegittimità nella parte in cui era stata data applicazione ad un criterio di aggiudicazione diverso da quello previsto dal bando ed introdotto da una legge non ancora emanata, nè quindi in vigore, all'epoca della

deliberazione di Giunta con la quale venne indetta la gara.

Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione intimata e l'impresa controinteressata che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1868 del 19.7.96 il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 1997, in esito alla discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il collegio ritiene opportuno chiarire, ai fini della verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere in capo all'impresa ricorrente, che, come dichiarato all'udienza di discussione dal procuratore della stessa ricorrente, quest'ultima, in esito al provvedimento cautelare di questo Tribunale e alla conseguente rinnovazione del procedimento di aggiudicazione, è risultata aggiudicataria della gara, avendo proposta la migliore offerta.

Ciò premesso, e passando al merito del giudizio, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.

Dall'esame degli atti, infatti, è emerso che il bando di gara prevedeva un criterio di aggiudicazione diverso da quello poi applicato dalla commissione ed introdotto da una norma entrata in vigore successivamente alla data di emanazione della delibera di indizione della gara e di adozione del bando.

Il bando di gara prevedeva l'applicazione del criterio di cui all'art. 14 2° comma della legge reg. n. 4/96 nella formulazione precedente alla novella introdotta con l'art. 1 della legge reg. n. 22/96, mentre al momento dell'aggiudicazione la Commissione ha ritenuto di dover applicare il diverso criterio introdotto con detta novella, escludendo dalla gara, ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis ultima parte della legge statale n. 109/94, tutte le offerte che superavano di oltre il 20% la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, in quanto anomale.

Simile determinazione adottata dalla Commissione precedente va ritenuta illegittima perché contrastante con il principio generale di irretroattività delle leggi e con la puntuale disposizione di cui all'art. 14 comma 3° della legge reg. n. 6/94.

Ed infatti, già in linea di principio, va ribadito che le regole della procedura concorsuale vanno individuate nel bando di gara e nella normativa in vigore al momento dell'emanazione del bando, con conseguente irrilevanza ed inapplicabilità delle diverse regole eventualmente introdotte da norme entrate in vigore successivamente alla data di emanazione e prima dell'aggiudicazione, secondo il principio di irretroattività delle leggi per il quale, in mancanza di diverse statuizioni particolari, tutte le questioni di diritto intertemporale vanno risolte alla stregua del criterio per cui "tempus regit actum".

Del resto lo stesso art. 14 della legge reg. n. 4/96, al terzo comma, nel testo novellato dall'art. 1 della legge n. 22/96, richiama l'operatività dei criteri di aggiudicazione vigenti alla data di deliberazione del bando di gara e, quindi, previsti dal bando di gara già approvato dall'organo esecutivo dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Da quanto esposto emerge altresì come non possa assumere alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle regole della procedura da applicare, la data di pubblicazione del bando, considerato pure che il

bando di gara deve intendersi perfezionato già al momento della sua adozione da parte dell'Autorità amministrativa, attenendo la pubblicazione non già alla fase costitutiva dell'atto, bensì a quella dell'integrazione dell'efficacia (in senso conforme si veda TAR Sicilia, Catania, I, 2.6.1995 n. 1534).

Il criterio di individuazione della offerte anomale e di aggiudicazione previsto dall'art. 14 comma 2° della legge n. 4/94 nella formulazione precedente alla novella ntrodotta dall'art. 1 della legge reg. n. 22/94 deve quindi trovare applicazione in tutte le procedure in lette - ed il cui bando sia stato emanato ed approvato - prima dell'entrata in vigore della novella, anche quando il provvedimento di aggiudicazione sia stato adottato successivamente a tale data.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza, vanno poste in solido a carico delle parti resistenti e liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, prima sezione interna,

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto,
annulla il provvedimento impugnato.

Condanna in solido le parti resistenti al pagamento
delle spese e degli onorari di causa che liquida in
complessive £ 3.000.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del
giorno 10 ottobre 1997.

L'ESTENSORE

Giampaolo Lo Presti

IL PRESIDENTE

Giampaolo Lo Presti

Il Segretario

Coade Alleno

Depositata nella Segreteria

del TAR. Sicilia Sez. di Catania

Oggi

4 DIC. 1997
IL DIRETTORE della 1ª Sez. Giur.
Giuseppe Priolo